

CONTINUANO I COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI IN MERITO AL DIRITTO ALLE CURE DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI *

In questa rubrica dello scorso numero avevamo segnalato il comportamento arbitrario dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale" nei riguardi del signor M. Z. nato nel 1926, del tutto non autosufficiente in quanto colpito da demenza senile, diabete, insufficienza cardiaca, piaghe da decubito, da anni curato a domicilio dai suoi congiunti e ricoverato il 20 agosto 2009 presso la Seconda divisione medica dell'ospedale civile di Pordenone per polmonite e grave disidratazione.

Azienda Unità locale socio sanitaria (Ulss) 5 dell'Ovest vicentino

Analoga alla precedente è la vicenda della signora M. C. A., nata nel 1925, affetta da demenza senile, scompenso cardiocircolatorio, gozzo multimodulare, esiti di frattura e artrosi generalizzata, come risulta dal certificato medico rilasciato il 3 febbraio 2010 dal dottor A. B.

Anche in questo caso, tenuto conto delle pessime condizioni di salute della signora M. C. A., nonché della completa e definitiva incapacità della paziente a provvedere alle proprie esigenze fondamentali di vita, l'Ulss 5 dell'Ovest vicentino era tenuta ad intervenire immediatamente, appena ricevutane la segnalazione.

È invece il nipote, figlio del fratello del marito

* È assai allarmante e deplorabile che, nonostante l'estrema chiarezza della legislazione vigente, sindaci, amministratori di Asl e funzionari di detti enti continuino a frapporre pretesti di vario genere, alcuni addirittura semplicemente burocratici, per obbligare i congiunti di anziani cronici non autosufficienti ad assumere compiti ed oneri spettanti al Servizio sanitario nazionale. A causa della mancanza di informazioni corrette, i parenti abboccano in quanto credono all'onestà degli operatori sociali e sanitari, in particolare degli assistenti sociali. Ma, come si evince dalle vicende descritte in questa rivista, è ben difficile che i cittadini siano in possesso o possano acquisire le conoscenze occorrenti per controbattere le ingannevoli notizie loro trasmesse: ancora una volta ribadiamo la urgente necessità dell'apertura di sportelli informativi da parte delle organizzazioni non asservite alle istituzioni. Inoltre sarebbe opportuno che le agenzie culturali dedicassero una parte, anche limitata, delle loro attività all'analisi della realtà delle persone non autosufficienti (oltre un milione in Italia) e alle misure da intraprendere a tutela delle fondamentali esigenze proprie e degli altri. In ogni caso ognuno di noi dovrebbe porsi il seguente interrogativo: se diventerò non autosufficiente, i miei congiunti sono in grado di difendere il mio diritto a ricevere idonee cure socio-sanitarie in modo che le mie sofferenze siano limitate in tutta la misura del possibile e mi sia garantita un'accettabile qualità della vita a casa mia (se i miei congiunti sono disponibili) o presso una struttura residenziale?

(defunto) della malata, che provvede al ricovero presso un'Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza) della zona, la quale pretende il versamento di un deposito cauzionale di 1.600,00 euro (1).

Con lettera del 5 marzo 2010 il responsabile dell'Unità operativa anziani dell'Ulss in oggetto segnala che sono state assegnate alla succitata Ipab euro 2.880,00 quale importo per l'inserimento temporaneo (60 giorni) della signora M. C. A.

Sulla base della consulenza fornita per e-mail dalla Fondazione promozione sociale, in data 22 marzo 2010, il nipote, signor L. C. B., informa con raccomandate A/R il direttore generale dell'Ulss 5 dell'Ovest vicentino e il Sindaco di Altissimo, Comune di residenza della zia, che «*non intende assumere alcun compito di cura e assistenza*» della paziente. Inoltre, dopo aver ricordato che le leggi vigenti assegnano dette funzioni al Servizio sanitario nazionale, richiede alle succitate autorità di assicurare «*la prosecuzione delle cure attualmente fornite dall'Ipab*».

Dimostrando di ignorare le norme vigenti, un funzionario del Comune di Altissimo in data 18 marzo 2010 comunica al signor L. C. B. che «*l'integrazione economica richiesta non può essere concessa*» poiché «*dall'esame della documentazione in atto risulta che la signora M. C. A. non versa in condizioni di indigenza tali da giustificare l'intervento finanziario di quest'ente*», aggiungendo che «*la posizione anagrafica della signora evidenzia la presenza di familiari, alcuni residenti in questo Comune i quali, a norma dell'articolo 433 del Codice civile, sono tenuti a soddisfare i bisogni essenziali del soggetto socialmente più debole*» (2).

(1) Si noti che l'importo dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) della signora M. C. A. redatto il 20 maggio 2009 è di euro 10.420,26 corrispondenti a euro 868,36 mensili.

(2) Circa le affermazioni del funzionario del Comune di Altissimo, ricordiamo per l'ennesima volta che:

a) la richiesta degli alimenti può essere avanzata esclusivamente dalla persona in condizione di bisogno. Nel caso in esame non risulta che la signora M. C. A. abbia congiunti tenuti agli alimenti;

b) per la richiesta degli alimenti gli enti pubblici non possono sostituirsi alla persona interessata, com'è esplicitamente stabilito dal 2° comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 109/2000, né possono condizionare le prestazioni di loro competenza alla presentazione da parte del malato della richiesta ai congiunti di corrispondere gli alimenti;

c) ai sensi delle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali con la Newsletter n. 276 del 12 maggio 2006, i Comuni e le altre istituzioni non possono richiedere informazioni (nominativi, indirizzi, dati economici e di altra natura) ai

Il nipote della signora M. C. A. risponde con raccomandata A/R del 24 marzo 2010 segnalando al Sindaco del Comune di Altissimo che le leggi vigenti non prevedono oneri economici a carico dei congiunti degli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

A sua volta il Difensore civico della Regione Veneto, con e-mail del 7 aprile 2010 informa il Comune di Altissimo che «*il richiamo all'articolo 433 del Codice civile, operato da codesto Comune (...) è illegittimo*».

A questo punto interviene il Direttore dei servizi sociali dell'Ulss 5, A.P., con lettera del 16 aprile 2010, asserendo che, su richiesta del nipote, i servizi sociali avevano attivato «*la procedura per l'inserimento temporaneo, a scopo di sollievo, della signora M. C. A., stabilendone la fattibilità in ordine alla disponibilità economica rappresentata da alcuni risparmi dell'interessata che si sono resi disponibili per fronteggiare i due mesi di inserimento presso la casa di riposo di Chiampo*» precisando altresì che «*per procedere con un inserimento continuativo, gli stessi servizi sociali segnalano l'impossibilità di concludere la fase istruttoria della pratica, in quanto la mancata definizione della situazione economica della richiedente, a completamento della scheda Svama, in particolare per quanto riguarda le voci riferite a "ulteriore disponibilità economica mensile dichiarata dai familiari per l'assistenza" non consente di assegnare il punteggio utile per l'iscrizione del nominativo della signora M. C. A. nella graduatoria di accesso alla residenzialità (...) condizione necessaria per l'eventuale acquisizione dell'impegnativa di residenzialità, rilasciata dall'Ulss, a copertura dei costi di rilievo sanitario per il ricovero nei centri di servizio residenziale*».

Dunque – aspetti di estrema gravità – il Direttore dei servizi sociali dell'Ulss 5 dell'Ovest vicentino:

a) non ha tenuto conto che, ai sensi dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, è prevista la franchigia di euro 15.493,70 per i beni mobili posseduti dagli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti. Di conseguenza per il suo ricovero temporaneo la signora M. C. A. doveva versare esclusivamente l'importo dei suoi redditi, ammontanti a euro 838,36 mensili, dal quale doveva essere dedotta la

congiunti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, nonché dei soggetti con handicap in situazione di gravità;

d) le cure socio-sanitarie devono obbligatoriamente essere fornite dal Servizio sanitario nazionale, mentre nessun compito in materia è assegnato dalle leggi vigenti ai familiari conviventi o non conviventi delle persone malate croniche non autosufficienti;

e) i ricoverati presso Rsa e strutture similari devono corrispondere la quota alberghiera (il cui importo non può essere superiore al 50% della retta totale) nell'ambito delle loro personali risorse economiche;

f) i Comuni sono tenuti a corrispondere alle Rsa la parte della quota alberghiera non coperta dal ricoverato.

somma lasciata ai ricoverati per le loro piccole spese personali (in genere da 100 a 200 euro mensili);

b) ha negato coi fatti il diritto alle cure sanitarie alla malata non autosufficiente, diritto che deve essere attuato sulla base delle condizioni cliniche del paziente e non può essere condizionato sotto nessun aspetto, nemmeno per motivi economici.

A tutela delle esigenze terapeutiche della signora M. C. A., con raccomandata A/R inviata il 21 aprile 2010, il signor L. C. B. ha nuovamente richiesto al Direttore generale Ulss Ovest vicentino e al Sindaco di Altissimo che venga assicurata alla succitata «*la prosecuzione delle cure attualmente fornite dall'Ipab Chiampo*».

Per sostenere l'istanza di cui sopra, la Fondazione promozione sociale è intervenuta con una raccomandata A/R del 23 aprile 2010, inviata alle succitate autorità segnalando che in base alle leggi vigenti la signora M. C. A. doveva essere curata e che veniva considerato «*illegittimo il tentativo di attribuire al signor L. C. B., o a qualsiasi altro congiunto, obblighi spettanti all'Ulss Ovest vicentino e al Comune di Altissimo*»; veniva altresì precisato che le norme in vigore contrastano con le affermazioni contenute nella sopra citata lettera della Dottoressa A. P. secondo cui «*la fase istruttoria della pratica non potrebbe essere conclusa a causa della mancata definizione della situazione economica della richiedente [e] dell'ulteriore disponibilità economica mensile dichiarata dai familiari per l'assistenza*» essendo ovvio che i ricoveri presso Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) di persone non autosufficienti prive di familiari devono essere attuati sulla base delle esigenze improcrastinabili dei malati e che le valutazioni di natura economica non possono negare o ritardare le prestazioni indispensabili per i soggetti malati.

Nella stessa lettera la Fondazione promozione sociale ricordava che, ai sensi della legge 6/2004, «*è compito dei servizi sociali e sanitari richiedere la nomina di un amministratore di sostegno*» e che, secondo quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter n. 276 del 12 maggio 2006 «*gli enti pubblici non possono assumere informazioni (nominativi, indirizzi, dati economici, ecc.) sui parenti, conviventi o non conviventi, degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in situazione di gravità*».

In conclusione, la Fondazione chiedeva al Direttore generale dell'Ulss 5 Ovest vicentino e al Sindaco di Altissimo «*di voler intervenire con la massima urgenza affinché alla signora M. C. A. vengano assicurate dall'Ulss Ovest vicentino e dal Comune di Altissimo le prestazioni residenziali pre-*

viste dalle leggi vigenti, assicurando la loro idoneità sulla base delle esigenze della stessa signora».

Nonostante che il nipote avesse segnalato in data 21 aprile 2010 alle sopra indicate autorità che «non intendo assumere alcun compito di cura e assistenza della signora M. C. A., compito che le leggi vigenti (...) assegnano al Servizio sanitario nazionale» un funzionario del Comune di Altissimo, M. E. M., non tenendo in alcun conto le leggi vigenti, ribadiva che «stante la documentazione agli atti, questo Comune ritiene di non intervenire in via sostitutiva al pagamento» precisando che «il diniego si fonda su valutazioni oggettive riguardanti la situazione patrimoniale della signora» (3).

Alla lettera su riportata, il signor L. C. B. replicava il 5 maggio 2010 chiedendo «di non essere più interpellato dall'Ulss Ovest vicentino e dal Comune di Altissimo».

Sulla base delle informazioni in nostro possesso la vicenda del signor L. C. B. si concludeva con la nomina da parte del giudice tutelare di Vicenza dell'avvocato N. L. quale amministratore di sostegno della signora M. C. A.

A conferma della gravità delle sue condizioni di salute, segnaliamo che la signora M. C. A., trasferita all'ospedale di Arzignano, è deceduta il 16 luglio 2010 dopo sette giorni di agonia.

LA STRUMENTALE INVENZIONE DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

In risposta alla signora T. M., che in data 16 giugno 2010 aveva indirizzato una raccomandata A/R

(3) Come risulta dall'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) rilasciata il 20 maggio 2009 dall'Inps sulla base dei dati trasmessi dal Centro di assistenza fiscale Cisl di Vicenza, i redditi del 2008 ammontavano a euro 10.420,26 corrispondenti a euro 868,35 mensili, importo insufficiente per il pagamento dell'intera quota alberghiera di ricovero presso l'Ipab Chiampo ammontante a euro 1.529,25.

di opposizione alle dimissioni della zia T. S. «gravemente malata, non autosufficiente e incapace di programmare il proprio futuro» ricoverata presso la Rsa "San Raffaele" di Troia (Fg), il dottor Giuseppe Mescia, direttore del Distretto socio-sanitario di Troia-Arcadia, dopo aver ricordato che «la paziente di cui trattasi è stata costantemente monitorata dall'Unità di valutazione territoriale durante la sua permanenza in regime di ricovero, circa due anni, presso la Rsa di Troia», segnalava che «la stessa Unità di valutazione territoriale ne ha valutato le dimissioni a far data dall'11 giugno 2010».

Ad avviso del già citato dottor Giuseppe Mescia – incredibile ma vero – «la gestione di una persona non autosufficiente è in capo ai suoi familiari più prossimi ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile».

Informata del fatto in data 30 giugno 2010, la Fondazione promozione sociale inviava il giorno stesso al dottor Giuseppe Mescia, nonché al Direttore generale dell'Asl di Foggia, al responsabile della Rsa di Troia, al Sindaco della stessa città e al Presidente della Giunta della Regione Puglia la seguente e-mail certificata: «In merito alla Sua lettera del 24/6 u.s., prot. 3586, segnaliamo alla attenzione Sua e degli altri destinatari della presente che l'articolo 433 del Codice civile riguarda gli alimenti (che possono essere richiesti esclusivamente dal soggetto interessato o dal suo tutore o amministratore di sostegno) e non stabilisce assolutamente alcun obbligo ai congiunti di svolgere funzioni di cura e assistenza agli anziani cronici non autosufficienti attribuite dalle leggi vigenti (cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002) al Servizio sanitario. Ad avviso di questa Fondazione il rifiuto del Servizio sanitario di fornire le prestazioni a cui hanno diritto senza limiti di durata le persone non autosufficienti costituisce reato».

Proposta di legge sulle gestanti e sul segreto del parto (segue da pag. 49)

mente dalla loro residenza anagrafica», quindi sono rivolti anche alle gestanti senza permesso di soggiorno, che altrimenti non avrebbero accesso ai servizi socio-assistenziali. La stessa legge attribuisce ai Comuni singoli o associati la continuità delle prestazioni alle donne che hanno riconosciuto il bambino, ma che si trovano in difficoltà.

Va infine segnalato che nel 3° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2009, in cui il Gruppo di lavoro, costituito da oltre settanta orga-

nizzazioni e coordinato da "Save the Children Italia", raccomanda al Parlamento «di approvare una legge che, in attuazione dell'articolo 8 comma 5 della legge n. 328 del 2000, preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, di almeno uno o più servizi altamente specializzati, gestiti dagli enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni necessarie e i supporti perché possano assumere consapevolmente le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati».